



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

***Assessore alle Politiche Sociali, Politiche Abitative,
Servizi Demografici e Stato Civile***



Ferrara, 02 marzo 2021

Al Gruppo Consiliare PD

**Pc. All'Ufficio del Presidente del Consiglio
Al Segretario Generale
All'Ufficio di Gabinetto del Sindaco
All'Ufficio Assistenza agli Organi
All'Ufficio Stampa**

LL.SS.

Oggetto: risposta all'Interpellanza P.G. n. 15026/2021, in merito ai criteri e ai punteggi previsti dal Regolamento ERP del Comune di Ferrara.

Gent.mi Consiglieri,

con riferimento all'interpellanza pervenuta a P.G. 15026/2021, nella quale con riferimento al nuovo regolamento per l'assegnazione degli alloggi di erp approvato con DCC n. 5/7132/20 del 02/03/2020 Codesti Consiglieri chiedono se l'Amministrazione ha intenzione di rivedere il requisito della dimostrazione della impossidenza e di modificare il criterio di assegnazione del punteggio attinente la residenzialità storica, si forniscono le seguenti precisazioni.

Con DGC 19/2021 è stato deciso, visto il permanere delle limitazioni alla circolazione delle persone (misura imposta dal DPCM 14/01/2021 per il contenimento dell'emergenza sanitaria), che siano ammessi senza riserva alla 32° graduatoria definitiva tutti i richiedenti, in base alla auto dichiarazione resa in ordine alla impossidenza di beni immobili.

Analoga decisione è stata assunta per la formazione della 33° graduatoria, di cui è ancora in corso la raccolta delle domande.

Come le SS.LL. sapranno, il requisito dell'impossidenza di beni immobili, ovunque ubicati, è uno dei requisiti fissati dalla L.R. 24/2001 e dalla D.A.L. 154/2018 per l'accesso all'erp regionale. Il requisito, che

vale per tutti i richiedenti, a prescindere dalla loro cittadinanza, si rileva – dispone la DAL 154/2018 – dall'Isee e dalla documentazione fiscale salvo che i Comuni non ritengano di attivare altre forme di controllo.

In applicazione di questa disposizione, l'Amministrazione di Ferrara con il nuovo Regolamento approvato con DCC 7132 il 2 marzo 2020 (anzitutto alla giurisprudenza citata) ha disciplinato le modalità con cui effettuare i controlli sulle autodichiarazioni.

Con DGC 218/2020 (come integrata ed aggiornata dalle successive DGC 476/2020 e DGC 19/2021 in ragione dell'evoluzione della situazione di emergenza sanitaria) è stata quindi prevista nel dettaglio la disciplina del sistema dei controlli sull'impossidenza, tenuto conto che sia la DSU (su cui viene rilasciata l'ISEE) sia la documentazione fiscale sono autodichiarazioni oggetto di verifica da parte degli Enti preposti, inclusi ovviamente quelli erogatori delle prestazioni sociali agevolate, come i Comuni.

Le modalità stabilite dal Comune per il controllo diretto sulla dichiarazione di impossidenza di beni immobili, ferma restando la verifica su tutti gli altri requisiti di accesso all'erp, sono state limitate, in base ad un criterio di ragionevolezza, al Paese di provenienza.

Fermo restando dunque che tutti i richiedenti l'erp, a prescindere dalla cittadinanza, sono chiamati al momento della domanda ad autocertificare l'impossidenza di beni immobili ovunque ubicati, il controllo che il Comune si è riservato di fare in modo diretto sulla autodichiarazione resa, è stato limitato agli immobili siti nel Paese di provenienza.

Il principio che l'Amministrazione si è data è stato dunque quello di **ammettere tutte le autodichiarazioni sull'impossidenza salvo procedere a verifica diretta delle stesse, in base ad un criterio di ragionevolezza, nei limiti degli immobili siti nel Paese di provenienza**, da effettuare per tutti, italiani compresi.

In ogni caso, si ribadisce, come la mancata presentazione della documentazione di impossidenza richiesta ante assegnazione, in base alle decisioni assunte dalla Giunta a dicembre 2020, non comporta l'esclusione dalla graduatoria ma l'ammissione con riserva; peraltro, la riserva non si configura mai quale motivo ostativo alla chiamata per l'assegnazione, potendo la stessa essere sciolta fino alla chiamata.

Con la decisione da ultimo assunta dalla Giunta, tenuto conto dei limiti alla circolazione delle persone imposti dalle ultime misure di contenimento della pandemia (DPCM 14/01/2021) è stata decisa l'ammissione alla graduatoria senza riserva (32° definitiva e 33°) anche di questi richiedenti di paesi extra UE.

Il controllo sull'autodichiarazione sarà pertanto effettuato in un momento successivo all'eventuale assegnazione; d'altra parte, la D.A.L. 154/2018 stabilisce la necessità di procedere a verifica dell'impossidenza di beni immobili, ovunque ubicati, anche per coloro che abbiano conseguito l'assegnazione dopo il 14/6/2018 (data di pubblicazione della stessa D.A.L.) per tutti gli assegnatari sia italiani che stranieri.

Anche il principio della residenzialità storica - di almeno tre anni in Regione - è uno dei requisiti di accesso all'erp fissati dalla L.R. 24/2001 e dalla D.A.L. 154/2018, le quali pongono in capo ai comuni la competenza di stabilire i criteri di priorità per l'assegnazione, specificando espressamente che i Comuni nei propri regolamenti possono incentivare nuclei con anzianità di residenza o attività lavorativa maggiori attraverso l'attribuzione di specifici punteggi.

In tale cornice normativa ed in coerenza col contratto con la Città e con le linee programmatiche di mandato, l'Amministrazione ha revisionato il regolamento ERP introducendo accanto alle condizioni di punteggio che sostengono i nuclei fragili, le giovani coppie, gli anziani, i nuclei monogenitoriali, i separati/divorziati con affido anche condiviso dei figli, i criteri della residenzialità storica e della storicità della domanda in modo da intercettare il bisogno di casa anche di chi con il territorio ha un legame consolidato nel tempo.

La residenzialità storica è pertanto solo uno dei parametri con cui viene valutata la posizione di ogni richiedente all'interno della graduatoria, mentre è evidente che lo stato di necessità, la presenza di un reddito basso, la disabilità o la difficoltà di un genitore da solo a mantenere uno o più minori sono e restano capisaldi della assegnazione.

Ad essere valorizzati con più alto punteggio sono le situazioni più difficili: emergenza abitativa (7 punti), l'essere seguito dai servizi sociali per difficoltà di vario genere (7 punti), monogenitorialità (4 punti), anzianità oltre i 65 anni (9 punti), giovani coppie (9 punti che diventano 11 se la giovane coppia accetta di abitare in frazioni) eccetera... E a queste situazioni si somma uno 0,5 punti per anno di residenza anche non continuativa.

Nelle prime posizioni grazie alla composizione di questi criteri ci sono anziani ultra settantenni e famiglie con disabili, molti cittadini seguiti dai servizi sociali e nuclei familiari over 65 anni e reddito particolarmente basso sono ben 42. Sono queste le situazioni a cui il Comune ha voluto ed è riuscito a dare una risposta concreta modificando diversi parametri del vecchio regolamento che era tarato, evidentemente, su situazioni socialmente molto diverse da quella di oggi.

Le famiglie che il nuovo regolamento ha posizionato nei primi posti della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi popolari del Comune sono tutte famiglie con gravissime difficoltà economiche e sociali: ci sono anziani soli con pensione minima, famiglie che hanno in carico persone disabili, mamme sole con bambini e nuclei con reddito sotto la soglia Isee dei 7500 euro.

Ecco perché non possiamo accogliere la Vostra istanza di modifica, perché lasceremmo senza risposta queste famiglie e queste persone.

Abbiamo agito in coerenza al mandato dei Cittadini che ci hanno votato e rispettando le norme in un quadro giurisprudenziale controverso.

Un cordiale saluto.

Assessore
Cristina Coletti

